



**Convenzione**  
**tra la**  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento della Protezione Civile**  
**Soroptimist International d'Italia**  
**e la**  
**Associazione Nazionale Alpini**

Il Dipartimento della Protezione Civile, con sede legale in Roma, Via Ulpiano, 11 - C.F. 97018720587, rappresentato dal Capo del Dipartimento Ing. Fabrizio Curcio, di seguito denominato "Dipartimento";

e

il Soroptimist International d'Italia, con sede legale in Milano Via Cernuschi 4 - C.F. 97015550151 in persona del Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Giovanna Guercio, di seguito denominato "Soroptimist"

e

la Associazione Nazionale Alpini, con sede in Milano, via Marsala 9 – C.F. 02193630155 in persona del Presidente pro-tempore Ing. Sebastiano Favero, di seguito denominato "A.N.A."

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

**VISTO**

- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), il quale prevede che le Componenti del Servizio Nazionale possono stipulare convenzioni con le Strutture operative e i Soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, tra i quali le "altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, con il quale all'Ing. Fabrizio Curcio è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

### **CONSIDERATO CHE**

- Soroptimist, Unione aderente all'associazione mondiale Soroptimist International, promuove il raggiungimento dei diritti umani per tutti, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione della diversità, lo sviluppo sostenibile e la pace nel mondo;
- Soroptimist opera con azioni concrete, di natura volontaristica, poste in campo da oltre 5.000 socie, donne di elevata qualità professionale in ogni campo lavorativo, e 160 Club sul territorio italiano, con uno sguardo particolarmente attento alla tutela della condizione delle donne in situazioni di disagio sociale ed economico;
- Soroptimist con tale scopo ha attivato nel tempo apposite collaborazioni di carattere operativo con Amministrazioni Centrali dello Stato;
- Soroptimist intende strutturare una collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, anche mediante la donazione modale di una apposita tendostruttura, da utilizzare in occasione di gravi calamità naturali e con finalità aderenti ai propri scopi ed obiettivi, come da nota trasmessa in data 16 settembre 2021;
- Il Dipartimento ha accolto favorevolmente, con nota del 20 settembre 2021, la disponibilità offerta dalla Soroptimist di una tendostruttura da impiegare in situazioni di natura emergenziale attraverso una organizzazione di volontariato di protezione civile;
- L'ANA ha accolto favorevolmente la proposta di Soroptimist;

### **RITENUTO CHE**

- sia opportuno attivare e sistematizzare la collaborazione tra Dipartimento e Soroptimist, nell'ambito della protezione civile ed in accordo con le finalità statutarie di Soroptimist;

- sia utile avvalersi di una organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta all'Elenco Centrale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, cui affidare in gestione tecnica ed operativa la tendostruttura oggetto di donazione modale;
- sia opportuno creare una forma stabile di collaborazione, in materia di protezione civile, attraverso la stipula di una convenzione dalla quale possa, auspicabilmente, seguire lo sviluppo di una rete di proficui rapporti tra Dipartimento e Soroptimist;
- l'ANA rispetta i requisiti indicati e si è resa disponibile a sviluppare un rapporto di collaborazione con Soroptimist per garantire le finalità di detta tendostruttura

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1  
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2  
(Oggetto e finalità)**

Le Parti si impegnano a:

1. convenire e concordare i requisiti tecnici relativi alla tendostruttura citata nelle premesse;
2. supportare la realizzazione del progetto relativo alla tendostruttura, attraverso una piena integrazione tra Soroptimist e ANA;
3. individuare standard comuni per la collaborazione da parte dei Club e delle Socie di Soroptimist in occasione dell'utilizzo della tendostruttura, nell'ambito delle azioni e finalità statutarie di Soroptimist e di ANA, per operare nel contesto di protezione civile;
4. organizzare congiuntamente eventi e iniziative finalizzate all'accrescimento della cultura di protezione civile tra le socie e nei territori in cui operano i Club di Soroptimist anche al fine di favorire una sempre maggiore integrazione con l'ANA;
5. valutare per il futuro ulteriori possibili forme di cooperazione.

**Art. 3  
(Programma delle iniziative)**

1. Tenuto conto delle finalità indicate al precedente art. 2, le Parti si impegnano a definire le linee della collaborazione congiunta nei seguenti ambiti:

- individuazione e donazione modale della tendostruttura da Soroptimist ad ANA;
- modalità e tempi della collaborazione da parte dei Club e delle Socie di Soroptimist in occasione di eventi emergenziali di protezione civile per favorire l'intervento congiunto con ANA;
- definizione di moduli formativi sulla cultura di protezione civile a favore delle Socie di Soroptimist, sulla base delle specifiche competenze professionali, alle attività di cui all'art.2;
- progettazione e sviluppo di eventuali forme di cooperazione sulla base delle esigenze e delle indicazioni segnalate dal Dipartimento.

**Art. 4**  
**(Responsabili Tecnici)**

La responsabilità tecnica delle iniziative oggetto della presente Convenzione viene attribuita per Soroptimist alla Presidente nazionale Giovanna Guercio.

Con successivo scambio di note saranno trasmessi i nominativi dei referenti in seno al gruppo di lavoro per il Dipartimento di protezione civile e per l'Associazione Nazionale alpini.

Potranno, altresì, essere chiamati altri soggetti che le parti riterranno opportuno, il cui apporto sarà ritenuto necessario in ragione delle specifiche competenze.

**Art. 5**  
**(Attuazione del programma di attività)**

1. Per l'attuazione della presente Convenzione e in particolare ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, il Dipartimento e Soroptimist potranno stipulare specifici accordi, al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi delle attività previste, in particolare per quelle relative alla formazione.
2. Le Parti si impegnano a realizzare un'azione di informazione e promozione dei contenuti della presente convenzione.

**Art. 6**  
**(Oneri economici)**

1. Le Parti per l'attuazione della presente Convenzione forniranno il proprio apporto gratuito di specifiche competenze e capacità operative.

**Art. 7**  
**(Modifiche)**

1. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti, anche sulla base delle eventuali proposte dei responsabili tecnici, di cui all'art. 4.

**Art. 8**  
**(Entrata in vigore e durata)**

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2023.
2. Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione con comunicazione formale, con un preavviso di almeno 90 giorni.

**Art. 9**  
**(Trattamento dati personali)**

1. Le attività poste in essere in esecuzione della presente Convenzione che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

**Art. 10**  
**(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione o dall'applicazione delle Convenzioni operative.
2. Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,

*Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della protezione civile*

*Per Soroptimist International  
d'Italia*

*Per l'Associazione Nazionale Alpini*